

VII. Vengono autorizzati i subalterni Officj d' Agordo, Zoldo, e della Rocca a rilasciar ne' loro Distretti le fedi di scorta per la monticazione coerentemente alle nostre dichiarazioni; riservandosi quest'Ufficio superiore a deliberare, e permettere la discesa degli Animali bovini dalle montagne del Territorio, che fossero state caricate; e restano altresì eccitati i suddetti Officj ad usar su tale argomento la maggior vigilanza ne' loro Distretti, partecipandoci gli arbitrij, e qualunque contravvenzione.

VIII. Contro li contrafattori delle soprascritte provvidenze, restano comminate le pene di processo, prigione, ed altre maggiori afflittive secondo la qualità delle delinquenze, dichiarandosi, che sarà proceduto anco per inquisizione, che saranno accettate denunzie segrete, e che i denunzianti conseguiranno premj corrispondenti alle loro diligenze, verificate, e riconosciute che saranno le colpe.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti in questa Città, non che diffuso per il Territorio del Piano, e Capitaniati per esser emanato inter Missarum solemnia, ed affisso alle porte delle rispettive Chiese Parrocchiali, e ne sarà consegnata copia ai Villici Deputati di Sanità, ed a ciascun monticante, onde pervenga ad uni-